



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 63 Reg. Del.

OGGETTO: Esame ed approvazione schema atto di transazione tra il Comune di Montepaone e la Sig.ra Catuogno Raffaella Romana Immacolata per esproprio terreno.

L'anno duemilatredici, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 19,15, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio ed invitato come da avvisi scritti di data 18/12/2013, notificati in tempo utile al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito, presieduto dalla Dott.ssa Concetta Montillo, nei locali della Delegazione Comunale di Montepaone Lido, il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima convocazione, nelle persone seguenti:

N/ro d' ord.	Nome e cognome	Presente	Assente
1	Froio Francesco	x	
2	Rattà Massimo Salvatore	x	
3	Malta Michele	x	
4	Macrì Giuseppe	x	
5	Sestito Roberto		x
6	Galati Salvatore Francesco	x	
7	Siciliano Felice	x	
8	Montillo Concetta	x	
9	Pirrò Rino	x	
10	Migliarese Mario	x	
11	Venuto Isabella	x	
12	Voci Giovanni	x	
13	Lucia Francesco		x

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Sandulli.

Il Presidente, premesso che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 11 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termine dell'art. 12 dello statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relaziona in merito al presente punto l'Assessore Siciliano il quale da lettura dello schema di transazione sulla cui approvazione il Consiglio dovrà pronunciarsi.

Interviene il Consigliere Migliarese che comunica di essere contrario all'approvazione.

Il Consigliere Pirrò si dice favorevole all'approvazione osservando la forte riduzione del corrispettivo accettata dalla Sig.ra Catuogno sul valore stabilito dalla CTU.

Al Consigliere Pirrò replica l'Assessore Siciliano.

Interviene il Consigliere Rattà il quale da merito al Sindaco e all'Assessore per la soluzione della vicenda, che è una pagina oscura del Comune di Montepaone;

IL CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica

Premesso che:

- il Comune di Montepaone con deliberazione di C.C. n. 121 del 30/06/1990 ha approvato il progetto per la costruzione di una scuola elementare e, per la realizzazione di tale opera pubblica, con Decreto Sindacale n. 4 del 26/04/1991 ha occupato, in via temporanea ed urgente, il terreno in agro di Montepaone distinto in catasto al foglio 10, partita n. 249, particella 60 (superficie da espropriare mq. 4.660), particella 34 (superficie da espropriare mq. 1.190), particella 148 superficie da espropriare mq. 1.150), per complessivi mq. 7000;

- per effetto di successivi frazionamenti dalle suddette originarie particelle sono scaturite: dalla particella 60 la particella n. 828 parzialmente oggetto di esproprio, dalla particella 34 la particella 821 parzialmente oggetto di esproprio e dalla particella 148 la particella 878 parzialmente oggetto di esproprio;

- le germane Catuogno Clorinda Genoveffa, Catuogno Costanza Raffaella e Catuogno Raffaella Romana Immacolata, all'epoca dei fatti comproprietarie del suddetto terreno assieme anche Maria Catuogno, con atto di citazione notificato il 03/04/2001 hanno convenuto in giudizio dinnanzi il Tribunale di Catanzaro, il Comune di Montepaone per sentirlo condannare al pagamento a titolo di risarcimento danni per accessione invertita delle somme dovute per la perdita del terreno, per indennità di occupazione e per danni alle colture e ai reliquati;

- nella pendenza del giudizio recante il numero R.G. 849/2001 le germane Catuogno hanno proceduto alla divisione dei beni e con atto par notar Rocco Guglielmo del 31/10/2001, rep. 82775 e racc. n. 12752, il terreno oggetto della causa sopra indicata è stato attribuito in piena proprietà alla sig.ra Catuogno Raffaella Romana Immacolata la quale è l'unica legittimata a fare valere i diritti nascenti dalla proprietà del suddetto terreno;

- nel corso del giudizio è stata chiesta, ammessa ed espletata consulenza tecnica da parte dell'ing. Maurizio Mauro il quale ha accertato che la superficie occupata in maniera irreversibile ha un'estensione di mq. 7.300 di cui mq. 6000 circa destinati a scuola elementare e mq. 1.300 circa a strada di piano; ed ancora che il terreno in questione rientra nei comparti edificatori per le aree pubbliche perché nel P.R.G. vigente del comune di Montepaone approvato con D.P.R. n. 1380 del 25/06/1979 è classificato come zona "F" individuata come area pubblica standard;

- nel suindicato giudizio il CTU ha determinato il valore di mercato del terreno nell'anno 1996 (al termine del periodo di occupazione legittima) in € 321.577,46 (£ 622.660.800) ed a tale somma vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sino al soddisfo nonché l'indennità di occupazione da determinarsi in misura pari al tasso legale sulla somma di € 321.577,46 per ogni anno di occupazione;

- il Tribunale con sentenza n. 1913/2013 del 17.03/19.9.2013 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo; tale sentenza non è stata notificata ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato può essere proseguito il giudizio dinanzi il tribunale amministrativo ai sensi dell'art. 11 cpa con salvezza degli effetti sostanziali che la domanda risarcitoria avrebbe prodotto se il

giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall'instaurazione del primo giudizio;
Considerato che a seguito di colloqui le parti costituite sono pervenute ora alla decisione di definire in via transattiva il contenzioso alle condizioni tutte contenute nello schema di atto di transazione costituito di n. 7 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che la proposta transattiva appare pienamente conforme all'interesse pubblico del Comune, in quanto consente al Comune un significativo risparmio economico tra quanto determinato in sede di giudizio dal CTU per il terreno oggetto di esproprio nell'anno 1996, €uro 321.577,46, a cui vanno aggiunti interessi legali, rivalutazione monetaria fino al soddisfo, nonché,indennità di occupazione e quanto effettivamente pattuito (€uro 250.000,00) omnia comprensivi.

Visti:

- il TUOEELL n. 267/2000;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del citato T.U.;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Migliarese, Voci e Venuto)

D E L I B E R A

1.Di approvare, come con la presente approva, per le ragioni meglio specificate in premessa, lo schema di atto di transazione composto di n. 7 articoli,allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, a definizione della vertenza meglio specificata in premessa.

2.Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'atto di transazione di di cui sopra.

3.Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziari, a provvedere alla liquidazione delle somme nei modi e nei tempi stabiliti dall'atto di transazione, imputando la spesa derivante dal presente provvedimento, sul capitolo 3258 dei bilanci futuri 2014/2018;

4.Di autorizzare,altresi, il Responsabile dell'Area interessata ad adottare i futuri provvedimenti, nessuno escluso, al fine di dare compiuto adempimento alla presente delibera.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 07/01/2014 al 22/01/2014</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p> <p>L'Addetto alla Pubblicazione</p>	<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del t.u.e.l. approvato con decreto lgs n. 267/2000, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p>/___/ il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato t.u.e.l., perché dichiarata immediatamente eseguibile</p>
--	--